

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

(modificato dal **D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106** e ss.)

“Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“.

Dott. Ing. Daniele DONATO ORIOLES

**ESPERTO IN SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
GIÀ MEMBRO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SICUREZZA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA**



CORSO DI FORMAZIONE per LAVORATORI

(D.Lgs. n. 81/08 - Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011)

Macrosettore ATECO 8

ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Ore formative 12 / 4 h formaz. generale + 8 h formaz. specifica

Formazione Generale

4 h



SOMMARIO

- **PREMESSA** (Dia 04-14)
- **FIGURE INCARICATE E RELATIVI OBBLIGHI** (Dia 15-50)
- **FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRATO** (Dia 51-74)
- **INDIVIDUAZIONE, ANALISI e VALUTAZIONE RISCHI** (Dia 75-102)
- **PROCEDURE, MODELLI e METODI DIVULGATIVI** (Dia 103-114)
- **POLITICA AZIENDALE della SICUREZZA e SALUTE** (Dia 115-124)



LUOGHI DI LAVORO (post rivoluzione industriale)

1780-1830

tessile-metallurgico



1870

elettr.-prod. chimici
e del petrolio

1885 Primo grattacielo – Chicago, 13 piani

- **IL LAVORATORE E' TOTALMENTE SOTTOMESSO ALLA LOGICA DELLA PRODUZIONE, UNICO INTERESSE DEI CAPITANI D'INDUSTRIA.**
- **NON ESISTE IL CONCETTO DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI, SIA COME AMBIENTE LAVORATIVO SIA COME ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.**
- **NON VIENE STUDIATO ED APPLICATO ALCUN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.**



Crystal Palace_1851 Londra



Home Insurance Building_1885 Chicago



1° dicembre 1913_Ford introduce la catena di montaggio



AMBIENTE DI LAVORO – SISTEMA SICUREZZA

- **AMBIENTE DI LAVORO** IN FUNZIONE DELL'UOMO E NON VICEVERSA.
- NECESSITA' DI GARANTIRE UN **LIVELLO DI SICUREZZA** ACCETTABILE PER TUTTI I LAVORATORI, COMUNQUE ESSI DEBBANO OPERARE, IN MODO TALE CHE SIA LA PERMANENZA SIA LA CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE RISULTI AGEVOLE E SICURA.
- **SISTEMA DI GESTIONE** PERMANENTE ED ORGANICO DIRETTO ALLA INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE, RIDUZIONE E CONTROLLO DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI.



UNITA' PRODUTTIVA

(immutata dal D.Lgs. n. 626/94)

- **STABILIMENTO O STRUTTURA FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DI BENI O ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI, DOTATA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E TECNICO-FUNZIONALE.**

CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(immutata dal D.Lgs. n. 528/99, ex n. 494/56, tranne che per i contenuti dell'Allegato)

- **QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO E' RIPORTATO ALL'ALLEGATO X del D.Lgs. n. 81/08.**



DECRETI , CIRCOLARI DI MODIFICA E CHIARIMENTI RELATIVI APPLICAZIONE del D.LGS. n. 626/94

D.Lgs. 19/09/1994 n. 626: “Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

D. Lgs. 19/12/1994 n. 758: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.

Circ. Min. Lav. Prev. Soc. 07/08/1995 n. 102/95: “D.Lgs. n. 626/94. Prime direttive per l’applicazione”.

Lettera Circ. Min. Int. 29/08/1995 n. P1564/4146: “D.Lgs. n. 626/94. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti”.

D. Lgs. 19/03/1996 n. 242: “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 626/94, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.



Circ. Min. Lav. Prev. Soc. 19/11/1996 n. 154/96: “Ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 626/94, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 242/96”.

Circolare Min. Int. 17/12/1996 n. 3/96: “Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 242/96, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 626/94, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

Circ. Min. Lav. Prev. Soc. 20/12/1996 n. 172: “Ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 626/94, come modificato dal D.Lgs. n. 242/96”.

D. Legge 31/12/1996 n. 670: “Proroga di termini”.

D. Min. Lav. Prev. Soc. 16/01/1997: “Individuazione dei **contenuti minimi della formazione** dei lavoratori, dei **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** e dei **datori di lavoro** che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.

D. Min. Lav. Prev. Soc. 16/01/1997: “Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente”.

Circ. Min. Sanità 17/01/1997 n. 58: “Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.



Circ. Min. Lav. Prev. Soc. 05/03/1997 n. 28: “Direttive applicative del D.Lgs. n. 626/94, e successive modificazioni”.

Lettera Circ. Min. Int. 12/03/1997 n. 770/6104: “Direttive sui corsi di formazione e modalità di accertamento dell’idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 626/94 in base al disposto dell’art. 3 del D. L. n. 512/96, convertito nella L. n. 609/96”.

Decreto 29/09/1998 n. 382: “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. N. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni”.

D. Lgs. 04/08/1999 n. 359: “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.


Legge 29/12/2000 n. 422 (art. 21): “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000”.

D. Lgs. 23/06/2003 n. 195: “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 626/94, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’art. 21 della L. n. 39/2002”



Provvedimento 26/01/2006: “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 195/03, che integra il D. Lgs. n. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” (modalità e contenuti dei corsi per RSPP e ASPP – in vigore dal **14/02/07**).

Legge 03/08/2007 n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” (Appalti pubblici, DVR del datore di lavoro da allegare al contratto e sospensione di un’attività imprenditoriale - in vigore dal **25/08/07**).



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



PANORAMICA DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI DISCIPLINANTI L'IGIENE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

- Suddivisione per argomenti -

➤ **Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la malattie professionali**

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

□□□□□□

D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 - Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

➤ **Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti**

D.M. 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

□□□□□□

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441 - Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 268/1993.



➤ **Igiene del Lavoro**

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 - Norme generali per l'igiene sul lavoro.

□□□□□□

D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 - Attuazione delle direttive CEE n. 80/1107, 83/447, 86/188, 88/642, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

□□□□□□

D.M. 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione della L. n. 257/92, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

➤ **Prevenzione Infortuni**

Legge 24 ottobre 1942 n. 1415 - Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

□□□□□□

D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 - Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 626/94, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

➤ **Prevenzione Infortuni nel settore delle costruzioni**

D.P.R. 07 gennaio 1956 n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

□□□□□□

D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.



➤ **Rischi di incidenti rilevanti**

1976: tragedia Seveso ⇒ **D.M. 16/02/82: controllo dei VVF**

D.M. 27 novembre 1987 Indagine nazionale al fine di valutare la compatibilità ambientale degli insediamenti chimici a rischio di incidenti rilevanti e delle industrie insalubri di seconda classe.

□□□□□□

D.M. 23 dicembre 1993 - Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla determinazione ed all'utilizzo di sostanze pericolose previste dal D.P.R. n. 175/88, e successive modifiche ed integrazioni.

➤ **Prevenzione Incendi**

D.M. 22 dicembre 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli artt. 329 e 331 del D.P.R. n. 547/55.

□□□□□□

D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

□□□□□□

D.M. 19 marzo 1990 - Norme per il rifornimento di carburante, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

➤ **Circolari del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza**

Circ. 2 maggio 1957 n. 515 (prot. n. 4169/I.E.2) - Norme di prevenzione infortuni sul lavoro.

□□□□□□

Circ. 7 agosto 1995 n. 102/95 - D.Lgs. n. 626/94. Prime direttive per l'applicazione.

➤ **Circolari del Ministero dell'Interno**

Circ. 29 agosto 1995 n. P1564/4146 - D.Lgs. n. 626/94. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio. Chiarimenti.





SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA



SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

- **DATORE DI LAVORO** TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RESPONSABILE DELL'UNITA' PRODUTTIVA E DELLA RELATIVA ORGANIZZAZIONE, ANCHE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA, IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** (INTERNO o ESTERNO).
- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**.
- **MEDICO COMPETENTE** (nei casi previsti).



SOGGETTI DI SUPPORTO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

- **COMPONENTI DEL SERVIZIO INTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**
- **INCARICATI E COORDINATORI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI + EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA.**
- **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.**
- **ADDETTI A MANSIONI SPECIFICHE (*attività specifiche, uso di attrezzature particolari, manutenzione e riparazione attrezzature particolari, installazione e manutenzione impianti*).**





INFORM FIBROPPA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



REGIONE SICILIA



I. C. "XXXXXXXXX" - meicxxxxxx

PLESSO SCOLASTICO "XXXXXXXXX"



INFORM FIBROPPA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



REGIONE SICILIA



I. C. "XXXXXXXXX" - meicxxxxxx

PLESSO SCOLASTICO "XXXXXXXXX"

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
SGSSL - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
SGSSL - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

DATORE DI LAVORO	
Dir. - XXXXXX XXXXXX	

DATORE DI LAVORO	
Dir. - XXXXXX XXXXXX	

RSPP	
Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione	
INS. - XXXXXX XXXXXX	

RLS	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
INS. - XXXXXX XXXXXX	

RSPP	
Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione	
INS. - XXXXXX XXXXXX	

RLS	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
INS. - XXXXXX XXXXXX	

MEDICO COMPETENTE	
INS. - XXXXXX XXXXXX	

ASPP	
Addetti Serv. Prev. e Protezione	
INS. - XXXXXX XXXXXX	
ATA - XXXXXX XXXXXX	

ADDETTI EMERGENZA e LOTTA ANTINCENDIO	
INS. - XXXXXX XXXXXX	
ATA - XXXXXX XXXXXX	

ADDETTI PRIMO SOCCORSO	
INS. - XXXXXX XXXXXX	
ATA - XXXXXX XXXXXX	

ASPP	
Addetti Serv. Prev. e Protezione	
INS. - XXXXXX XXXXXX	
ATA - XXXXXX XXXXXX	

ADDETTI EMERGENZA e LOTTA ANTINCENDIO	
INS. - XXXXXX XXXXXX	
ATA - XXXXXX XXXXXX	

ADDETTI PRIMO SOCCORSO	
INS. - XXXXXX XXXXXX	
ATA - XXXXXX XXXXXX	

SERVIZI SPECIFICI			
ACCOMPAGNATORI DISABILI	CHIAMATE DI SOCCORSO	GESTIONE USCITE EMERGENZA	CHIUSURA ALIMENTAZIONE UTENZE ENERGETICHE
INS. XXXX XXXXX	INS. XXXX XXXXX	INS. XXXX XXXXX	INS. XXXX XXXXX
ATA - XXXXXX XXXXXX	ATA - XXXXXX XXXXXX	ATA - XXXXXX XXXXXX	ATA - XXXXXX XXXXXX

SERVIZI SPECIFICI			
ACCOMPAGNATORI DISABILI	CHIAMATE DI SOCCORSO	GESTIONE USCITE EMERGENZA	CHIUSURA ALIMENTAZIONE UTENZE ENERGETICHE
INS. XXXX XXXXX	INS. XXXX XXXXX	INS. XXXX XXXXX	INS. XXXX XXXXX
ATA - XXXXXX XXXXXX	ATA - XXXXXX XXXXXX	ATA - XXXXXX XXXXXX	ATA - XXXXXX XXXXXX

POPOLAZIONE SCOLASTICA				
AMMINISTRAZIONE / INSEGNANTI	PERSONALE ATA	ALUNNI TOTALI	ALUNNI DISABILI	TOTALE
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

POPOLAZIONE SCOLASTICA				
AMMINISTRAZIONE / INSEGNANTI	PERSONALE ATA	ALUNNI TOTALI	ALUNNI DISABILI	TOTALE
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX



SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

- **COMMITTENTE / DATORE DI LAVORO** (attività soggette ad interventi da parte di **DITTE ESTERNE / DUVRI**)
- **RESPONSABILE DEI LAVORI** (*se designato dal committente con lettera d'incarico*)
- **COORDINATORE** IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA (*nei casi previsti*)
- **COORDINATORE** IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (*nei casi previsti*)
- **DATORI DI LAVORO E PREPOSTI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI**
- **LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI**



≈ DATORE DI LAVORO / COMMITTENTE e DIRIGENTI ≈



➤ Soggetto titolare del rapporto di lavoro e che possiede la responsabilità dell'organizzazione dell'**impresa** o dell'**unità produttiva** in quanto **TITOLARE "ESERCITA"** i poteri **decisionali** e di **spesa** (art. 18).

➤ Si attiene alle **misure generali di tutela** specificate nell'**art. 15, D. Lgs. 81/08**, e curerà con particolare attenzione il rapporto **tra sicurezza ed organizzazione**.

➤ Organizza il **Servizio di Prevenzione e Protezione** o incarica **persone o servizi esterni** (art. 31, D. Lgs. 81/08) tranne che per i casi di cui al **comma 6 dello stesso art. 31**.

➤ E' assoggettato, come anche il **Dirigente**, agli obblighi di cui **all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08**;

➤ In relazione al tipo di azienda **sceglie** le **attrezzature di lavoro**, i **dispositivi di protezione individuali** e le **sostanze o preparati chimici**, **cura** la **sistemazione dei luoghi di lavoro**, **valuta tutti i rischi** per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28).



Atto di delega (art.16)

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4



Obblighi indelegabili (art.17)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;



SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI (art. 34 D.Lgs. 81/08) :

- **Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione;**
- **Addetto al primo soccorso;**
- **Addetto alla prevenzione incendi ed all'evacuazione.**

} (*)

Tali compiti possono essere svolti direttamente dal Datore di Lavoro nelle ipotesi previste dall'**Allegato II** del D.Lgs. n. 81/08 e, **salvo i casi previsti dall'art. 31, comma 6**, dello stesso decreto, anche avvalendosi di personale esterno di supporto (attività indicate nell'allegato).

Obbligo di frequentare apposito **corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro**, da un min. di 16 ad un max. di 48 ore (art. 34, comma 2), **adeguato** alla natura dei rischi ed all'attività lavorativa svolta nell'unità produttiva, con obbligo di aggiornamento (comma 3).

(*) Nelle imprese o unità produttive **fino a 5 lavoratori** e salvo i casi previsti dall'**art. 31, comma 6**, anche nel caso di nomina di R.S.P.P. interno od esterno, il Datore di Lavoro **può svolgere i compiti** di primo soccorso e/o di prevenzione incendi ed evacuazione, con l'obbligo di **frequentare specifici corsi** (art. 34, comma 2-bis).

Obbligo di comunicare preventivamente al **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** i propri compiti inerenti le suddette attività di sicurezza (comma 1 e 1-bis).



- **Nomina** il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** che può essere scelto fra il personale all'interno dell'azienda o fra persone/servizi esterni all'azienda (salvo i casi dell'art. 31, comma 6). La persona incaricata a tale compito deve possedere **capacità e requisiti professionali** di cui all'art. 32 (tra cui titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed attestato di frequenza a specifici corsi di formazione) (**culpa in eligendo et in vigilando**). **Tale nomina non è delegabile** (art. 17, comma 1, lettera a), vedi RSPP + Enti Pubblici.
- **Nomina** i lavoratori incaricati dei **servizi di sicurezza (A.S.P.P.)** e della **gestione dell'emergenza (primo soccorso, emergenza)** o incarica persone/servizi esterni (salvo i casi dell'art. 31, comma 6), che devono essere in numero sufficiente e possedere capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32.
- **Consulta** il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** sulla valutazione dei rischi, sulla nomina del **R.S.P.P.**, degli **addetti ai servizi di sicurezza (S.P.P., primo soccorso, emergenza)** e del **medico competente** e sulla **formazione dei lavoratori**.
- **Comunica in via telematica** all'**INAIL** e all'**IPSEMA**, e, per loro tramite, al **Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)** (art. 8) i **dati sugli infortuni sul lavoro** (art. 18, comma 1, lettera r) ed i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lettera aa).
- **Nomina** il **Medico Competente**, nei casi previsti, per la gestione della **sorveglianza sanitaria**.



- Informa il **Servizio di Prevenzione e Protezione** ed il **Medico Competente** su:
 - **Natura dei rischi;**
 - **Organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive;**
 - **Caratteristiche di impianti e processi produttivi;**
 - **Dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali;**
 - **provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza.**

- Si attiene a quanto disposto **dall'art. 43** ai fini della **Gestione delle Emergenze**.

- Provvede affinché **ogni lavoratore** riceva un'adeguata **Informazione** su (**art. 36, D. Lgs. 81/08**):
 - rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;




- rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure e attività di prevenzione e protezione adottate;

➤ Provvede affinché **ogni lavoratore** riceva una **Formazione** sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute su:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;

Tale formazione sarà fornita secondo le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08.

➤ Vigila in merito all'adempimento degli obblighi di **Preposti, Lavoratori, Progettisti, Fabbricanti e Fornitori, Installatori e Medico Competente.**

➤ Negli appalti d'opera o di somministrazione si attiene alle disposizioni dell'**art. 26** 



VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE di

IMPRESSE AFFIDATARIE, IMPRESSE ESECUTRICI e LAVORATORI AUTONOMI

Al momento dell'affidamento dei lavori, vi sono delle precise responsabilità circa la scelta della/e **impresa/e esecutrice/i**, o anche del **singolo lavoratore autonomo**, a carico del Committente e dei Datori di lavoro.

Articolo 26, comma 1, lettera a) - Obblighi connessi ai **CONTRATTI d'appalto** o **d'opera** o **di somministrazione**:

Il **Datore di lavoro** [...] verifica [...] l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai **lavori**, ai **servizi** ed alle **forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso le **modalità** contenute nel

Allegato XVII (D.Lgs. n. 81/08)



Le **imprese affidatarie** dovranno indicare al **Committente** o al **Responsabile dei lavori** almeno il nominativo del soggetto o dei soggetti con specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 (imprese esecutrici, dirigenti e preposti).

1. Ai fini della **verifica dell'idoneità tecnico professionale** le **imprese**, (**esecutrici** ed **affidatarie**), ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, **dovranno esibire** al **Committente** o al **Responsabile dei lavori** almeno:

- a) **Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) **Documento di Valutazione dei Rischi** (**procedure standardizzate**) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o **autocertificazione** di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo (**fino a 10 dipendenti ed attività non a rischio rilevante**) dal 30 giugno 2013 è abolita l'autocertificazione;
- c) **Documento unico di regolarità contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) **dichiarazione di non essere oggetto** di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente Decreto Legislativo;



2. I **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

- a) **Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**;
- b) specifica **documentazione attestante la conformità** alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) **elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (DPI)**;
- d) **attestati** inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;
- e) **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;



Differenza tra Preposto e Dirigente in ambito infortunistico

C. Cass. Penale sez. 4 n. 21593 / 07:

Dirigenti:

i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente

Preposti:

sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva.



Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio



Obblighi del Preposto (art.19)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo** delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) **informare il più presto possibile i lavoratori esposti** al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, **dal richiedere ai lavoratori** di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare appositi corsi** di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. specifica, di cui si parlerà nel successivo articolo 37.



Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizza, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio



Addetto al S.P.P.

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 32 comma 10: Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.




Addetti alle emergenze

Addetti alle emergenze antincendio:

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 2 a piano per plesso per turno

Addetti alle emergenze primo soccorso:

Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza sanitaria ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 1 a plesso per turno



≈ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ≈



- Persona in possesso delle **capacità** e dei requisiti professionali di cui all'**art. 32 del D.Lgs. n. 81/08** designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare** il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Coordina le operazioni ed i programmi organizzativi del **Servizio di Prevenzione e Protezione** (art. 2, D. Lgs. n. 81/08) e, se precedentemente stabilito, i piani per la gestione dell'emergenza e della sicurezza.
- Elabora, insieme al **Datore di Lavoro** ed al **Medico Competente**, il **Documento per la Valutazione dei Rischi**.

- Partecipa insieme al medico competente, al datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla **Riunione periodica** di prevenzione e protezione dai rischi (annuale per aziende con **più di 15 dipendenti**, secondo le richieste del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per aziende **fino a 15 dipendenti**).
- Insieme a D.L., RLS e medico competente, per le attività lavorative con **più di 15 dipendenti**, visita gli ambienti di lavoro, visita almeno **1 volta l'anno** (art. 35, comma 1). Per le attività lavorative **fino a 15 dipendenti** è facoltà del **RLS** chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
- Deve poter disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.



REQUISITI PROFESSIONALI DEL RSPP

(art. 32 del D.Lgs. n. 81/08)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei **responsabili** e degli **addetti ai servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni**, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. E' necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un **attestato di frequenza**, con verifica all'apprendimento (esami), a specifici **corsi di formazione** in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e di stress lavoro-correlato (art. 28), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

per contenuto corsi vedi Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006

3. Soggetti che pur non possedendo il titolo di studio cui al comma 2, dimostrino di avere svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/03: individuazione requisiti RSPP e ASPP) previo svolgimento dei corsi di cui al comma 2.



4. I **corsi di formazione** di cui sopra sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle Università, dall'ISPESE, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'Amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole Superiori delle singole Amministrazioni, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi Paritetici, nonché dai soggetti individuati dall'Accordo Stato-Regioni.

6. I **responsabili** e gli **addetti** del **SPP** devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno **quinquennale** (vedi Accordo Stato-Regioni).



≈ RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ≈



- Il RLS è istituito a livello **territoriale** o **di comparto, aziendale** e di **sito produttivo**.
- Nelle aziende **fino a 15 dipendenti** **viene eletto** direttamente dai lavoratori al loro interno e/o nell'ambito delle rappresentanze sindacali. Per aziende con **più di 15 dipendenti** egli è designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali nell'azienda o in loro assenza è eletto dai lavoratori al loro interno.
- Il numero minimo di tali rappresentanti è il seguente (**art. 47, comma 7, D. Lgs. n. 81/08**):
 - 1 rappresentante nelle aziende fino a **200** dipendenti;
 - 3 rappresentanti nelle aziende da **201** a **1000** dipendenti;
 - 6 rappresentanti in tutte le altre aziende.
- Partecipa insieme al medico competente, al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla **Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi** (annuale per aziende con **più di 15 dipendenti**, secondo le richieste del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per aziende **fino a 15 dipendenti**).



➤ Le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono descritte nell'**art. 50, D. Lgs. n. 81/08**:


- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato per la valutazione dei rischi e relativa organizzazione e verifica;
- è consultato per la designazione degli addetti al S.P.P., prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;
- è consultato per l'organizzazione della formazione;
- riceve la documentazione aziendale per la sicurezza anche **in copia** ;
- viene informato dal servizio di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata sui rischi specifici e tecniche di prevenzione;
- promuove, elabora, individua ed attua misure di prevenzione;
- fa osservazioni durante i sopralluoghi delle autorità competenti;
- partecipa alle riunioni periodiche;
- fa proposte in merito alle attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'organizzazione della sicurezza sui rischi riscontrati;
- può fare ricorso presso le autorità competenti se organizzazione, misure e mezzi non sono idonei per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

➤ Deve poter disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.



≈ MEDICO COMPETENTE ≈

Figura introdotta dal D. Lgs. n. 277 del 15/08/1991 (agenti inquinanti)



- I lavoratori devono essere visitati, secondo un **programma di sorveglianza sanitaria**, da un **Medico Competente** per le lavorazioni di cui alla **tabella allegata al D.P.R. n. 303/56** e per quelle lavorazioni previste nei riferimenti legislativi vigenti.
- Il **Medico Competente** deve essere in possesso dei seguenti titoli (**art. 38, D. Lgs. 81/08**):
 - **specializzazione** in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
 - **docenza** o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- **autorizzazione** di cui all'art. **55 del D. Lgs. n. 277/91**.
- **specializzazione** in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
- **attività di medico nel settore del lavoro**, per **almeno 4 anni**, per Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza;



- Partecipa insieme a D.L., RSPP ed RLS alla **Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi** (annuale per aziende con **più di 15 dipendenti**, secondo le richieste del **RLS** per aziende **fino a 15 dipendenti**) (art. 35, comma 1).
- **Visita** gli ambienti di lavoro almeno **1 volta l'anno** (art. 25, comma 1, lett. l) o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che **verrà annotata nel documento**.
- Le funzioni del **Medico Competente** sono descritte negli artt. **41** (sorveglianza sanitaria) e **25** del **D.Lgs. n. 81/08**:
 1. accertamenti preventivi sull'idoneità alle mansioni;
 2. accertamenti periodici sull'idoneità alle mansioni secondo riferimenti di legge;
 3. accertamenti su richiesta del lavoratore e da lui convalidata in riferimento alla mansione;
 4. accertamenti per cambio di mansione e cessazione rapporto lavorativo nei casi previsti;
 5. accertamenti preassuntivi e per ripresa lavorativa per assenza per malattia > 60 gg.
 6. collaborazione col datore di lavoro alla **valutazione dei rischi** ed a **predisporre misure di tutela per la sicurezza e salute**;
 7. istruisce ed aggiorna e consegna in caso di cessazione le cartelle sanitarie e di rischio (art. 186 ed ALLEGATO 3A);
 8. informa **lavoratori** ed **RLS** sulla sorveglianza sanitaria, gli accertamenti da fare e sui risultati e consegna la cartella sanitaria al lavoratore nei casi previsti;
 9. collabora col datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
 10. collabora col datore di lavoro per la formazione ed informazione dei lavoratori.




- I medici competenti sono tenuti a seguire appositi **percorsi formativi universitari** ed il **programma di formazione continua** ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999;
- I medici in possesso dei titoli e requisiti richiesti sono iscritti nell'**elenco dei medici competenti** istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- Entro il **primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento** il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello previsto (ALLEGATO 3B D.Lgs. n. 81/08).
- Per quanto riguarda l'attività di **lavoratori addetti ai videoterminali**, la nomina del Medico Competente scatta quando durante la valutazione dei rischi si è accertata un'attività complessiva settimanale di almeno 20 ore.

Sono equiparati ad addetti ai videoterminali anche gli **allievi degli istituti di istruzione ed universitari** ed i **partecipanti ai corsi di formazione professionali** con la stessa attività complessiva settimanale (art. 4 D.Lgs. n. 81/08).



ISTITUTI DI ISTRUZIONE


“Lavoratori”



≈ LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI ≈

- Si attengono alle disposizioni contenute nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, nei **Piani programmatici di emergenza** (pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione), e, nel **Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)**, nonché a quanto viene loro impartito dalle **figure responsabili della gestione della sicurezza e salute** (*Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, ASPP ed addetti alle emergenze ed al primo soccorso*).
- Svolgono il loro lavoro esclusivamente per le attività a loro assegnate e, in caso di lavori all'interno svolti da altre attività lavorative, si attengono alle istruzioni contenute nel **DUVRI** secondo le istruzioni impartite dai preposti.
- Utilizzano correttamente **macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e dispositivi per la sicurezza** (*conformemente alle disposizione del **Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 81/08: uso attrezzature di lavoro - Allegati V, VI e VII***).
- Utilizzano correttamente i dispositivi di protezione (**DPI**) messi a loro disposizione (*conformemente alle disposizione del **Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 81/08: uso dei DPI - Allegato VIII***).

dichiarazione di consegna dei DPI controfirmata



- Segnalano eventuali **condizioni di pericolo** e situazioni in cui si possono verificare **interferenze pericolose** con le attività dell'unità produttiva nelle aree operative a loro destinate.
- Non compiono di loro iniziativa azioni atte alla **modifica** di **dispositivi di sicurezza e di emergenza** della propria impresa o di quelli presenti nelle aree dell'attività produttiva in cui operano, o all'**esecuzione** di **compiti non di loro competenza**.
- In **caso di pericolo grave ed immediato** si atterranno alle disposizioni contenute nel **DVR** o , in caso di lavori interferenti, nel **DUVRI** ed a quanto verrà loro impartito dalle **figure preposte ai servizi d'emergenza** (primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione), così come programmato nelle **riunioni informative e formative** a cura dei **Responsabili della sicurezza e salute** (Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Consulenti).



ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Comune

Il Sindaco rappresenta l'autorità sanitaria locale ossia l'unica autorità che può intervenire in forma cogente per la salvaguardia della salute del cittadino. Per poter intervenire però ha bisogno del parere tecnico nelle varie materie e quindi si avvale della collaborazione degli enti territoriali fra i quali il Dipartimento di Prevenzione delle ASL e l'ARPA.

Rilascia le concessioni edilizie (oggi permesso di costruire) e il certificato di agibilità degli insediamenti produttivi e degli edifici pubblici, fra cui le scuole.

Può intervenire, su richiesta motivata da parte dell'organo di vigilanza, con ordinanze che possono arrivare fino alla chiusura coatta delle attività, in caso di grave pericolo per la sicurezza e salute della collettività.

E' il proprietario di molti edifici scolastici, di norma quelli destinati alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.



Datore di lavoro (art. 2, lettera b, D.Lgs. n. 81/08)

*Nelle Amministrazioni Pubbliche, come definite nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, per Datore di Lavoro si intende il **Dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il **Funzionario** non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'**Organo di Vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.*

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.



In tal modo si lascia ampio spazio all'autonomia di ogni singolo Ente Locale, rimandando allo “statuto” ed al “regolamento organico del personale” l'individuazione di tale dipendente “responsabile”, **obbligatoria per legge**.

Spetterà, dunque, all'Ente, in accordo con lo statuto, provvedere all'organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

In mancanza di figure dirigenziali nell'organico dell'ente, le funzioni gestionali ed amministrative sono correttamente affidate al personale appartenente alle ***figure massime apicali previste*** (Circ. Min. Int. n. 6/93, D.Lgs. n. 29/93).

Nell'ipotesi che **nell'Ente Locale non siano presenti funzionari rivestenti almeno la settima qualifica**, i predetti poteri e prerogative dirigenziali si intendono riferiti alla figura del ***Segretario Comunale***.



Per comuni con popolazione < 10.000 abitanti, l'*Organo Esecutivo* può, con delibera motivata, affidare ai propri componenti la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere atti di gestione. Pertanto la figura di “**datore di lavoro**” viene assunta dal funzionario individuato, che può essere l'**Assessore competente in materia** o l'intera Giunta Comunale (si prevede, quindi, l'individuazione di più funzionari per una specifica responsabilità) (!!!!!!!!!!!!!).

In ogni caso per adempiere correttamente alle norme per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori si deve prevedere, in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione, la **dotazione finanziaria** necessaria allo svolgimento di tali compiti (**autonomia decisionale e di spesa**).

Responsabile S.P.P. (Circ. Min. Int. 17/12/96 n. 3/96 e ss.mm. ed ii.)

Persona designata dal datore di lavoro, cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/08, da reperire sia all'interno sia all'esterno della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. n. 29/93, che prevede, **dove non è possibile far fronte con personale in servizio**, il conferimento di incarichi individuali ad **esperti di provata competenza**, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.



Responsabile S.P.P. Istituti di Istruzione (art 32, commi 8, 9 e 10, D.Lgs. n. 81/08)

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il **Datore di lavoro** che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi **designa** il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, **individuandolo** tra:

a) il **personale interno** all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo (art. 32) che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il **personale interno** ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi, in maniera comune, dell'opera di **un unico esperto esterno**, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il **datore di lavoro** che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio **deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti**.



Committente

(art. 3, lettera a, Circ. Min. L.P.S. 18/03/97 n. 41)

Il **Committente** deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.

(art. 89, lettera b, D.Lgs. n. 81/08)

Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Tale figura può essere individuata nel ~~Coordinatore Unico~~ → **Responsabile del Procedimento** delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso

Responsabile dei lavori

(art. 3, lettera a, Circ. Min. L.P.S. 18/03/97 n. 41)

Il **Committente**, a sua discrezione, può affidare l'incarico di **Responsabile dei lavori** (con le responsabilità di cui all'**art. 90 del D. Lgs. n. 81/08**) per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo dell'esecuzione dell'opera, sia ad un lavoratore subordinato sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale.



(art. 89, lettera c, D.Lgs. n. 81/08)

Nel caso di appalto di opera pubblica e nel campo di applicazione del **D.Lgs. n. 163/06** e ss. mm. (Codice degli Appalti), il Responsabile dei lavori è il **Responsabile Unico del procedimento**.

(art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 163/06 ex art. 7, L. n. 109/94)

I soggetti di cui all'art. 3, comma 25, **D.Lgs. n. 163/06** (Amministrazioni dello Stato; gli Enti Pubblici territoriali; gli altri Enti Pubblici non economici; gli Organismi di diritto pubblico; le Associazioni, Unioni, Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) nominano ai sensi della L. n. 241/90, un **Responsabile del Procedimento**, unico per le fasi della **progettazione**, dell'**affidamento** e dell'**esecuzione**.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le Amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 163/06).

Nella normativa nazionale le sanzioni penali, a livello contravvenzionale, hanno natura personale (art. 27 della Costituzione).





FORMAZIONE INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

OBBLIGHI

D.Lgs. n. 81/08 - T.U. Sicurezza e Salute sul Lavoro



Definizioni

- **Informazione** →

SAPERE

«complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro»

- **Formazione** →

SAPER FARE

«processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi»

- **Addestramento** →

SAPER ESSERE

«complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro»



Articoli specifici del D.Lgs. n. 81/08

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei *fattori di rischio*, alla valutazione dei *rischi* e all'individuazione delle *misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro*, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le *misure preventive e protettive* di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le *procedure di sicurezza* per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i **programmi di informazione e formazione dei lavoratori**;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) **a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36** (argomenti).
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al **segreto** in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal **datore di lavoro**.



Articolo 36 - **Informazione** ai lavoratori

1. Il **datore di lavoro** provvede affinché **ciascun lavoratore** riceva una adeguata **informazione**:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso, prevenzione incendi**)**;

d) sui nominativi del Responsabile e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente.

2. Il **datore di lavoro** provvede altresì affinché **ciascun lavoratore** riceva una adeguata **informazione**:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.



3. Il datore di lavoro **fornisce le informazioni** di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai **lavoratori** di cui all'articolo 3, comma 9 (*lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati*).

4. Il **contenuto della informazione** deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.



Articolo 37 - **Formazione** dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il **datore di lavoro** assicura che ciascun lavoratore riceva una **formazione** sufficiente ed adeguata in **materia di salute e sicurezza**, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

[.....]

4. La **formazione** e, ove previsto, l'**addestramento specifico** devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

[.....]



5. L'**addestramento** viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La **formazione** dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I **dirigenti e i preposti** ricevono a cura del **datore di lavoro**, un'adeguata e specifica **formazione** e un aggiornamento periodico in **relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro**. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



7-bis. La **formazione** di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, (componenti impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) possono avvalersi dei **percorsi formativi appositamente definiti**, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I **lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza** devono ricevere un'adeguata e specificazione **formazione** e un aggiornamento periodico; in attesa dell'**emanazione delle disposizioni** di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al **D.M. 10 marzo 1998**, e dell'art. 13 del **D.Lgs. n. 626/94**.



10. 11. **Formazione** del **RLS**, contenuti, durata e periodicità.....

12. La **formazione** dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli **organismi paritetici**, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della **formazione** deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la **formazione** riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di **formazione** di cui al presente decreto sono registrate nel ***libretto formativo del cittadino*** (art. 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 276/03 e ss. mm. li. se disponibile in quanto attivato). Il contenuto del ***libretto formativo*** è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della **formazione** e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della **verifica degli obblighi** di cui al presente decreto.



14-bis. In tutti i casi di **formazione** ed **aggiornamento**, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei **percorsi formativi si sovrappongano**, in tutto o in parte, è riconosciuto il **credito formativo** per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla **Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la **Commissione consultiva permanente** di cui all'art. 6. Gli **istituti di istruzione e universitari** provvedono a rilasciare agli **allievi equiparati ai lavoratori**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli **attestati di avvenuta formazione** sulla salute e sicurezza sul lavoro.



ARTICOLI SPECIFICI sull'INFORMAZIONE e FORMAZIONE

TITOLO III - uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale articoli 71 e 73

TITOLO V - segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro articolo 164

TITOLO VI - movimentazione manuale dei carichi articolo 169

TITOLO VII - attrezzature munite di videoterminali articolo 177

TITOLO VIII - agenti fisici articoli 184, 192 (rumore), 195 e 203 (vibrazioni)

TITOLO IX - sostanze pericolose
articoli 227 (chim.), 239 (canc.), 257 e 258 (amianto)

TITOLO X - esposizione ad agenti biologici articolo 278

TITOLO X-bis - protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario articoli 286-quater e 286-sexies

TITOLO XI - protezione da atmosfere esplosive articolo 294-bis






**FORMAZIONE
INFORMAZIONE
e
ADDESTRAMENTO**

NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI





ACCORDI STATO-REGIONI	SOGGETTI DA FORMARE	ENTRATA IN VIGORE
21 dicembre 2011	Lavoratori, preposti e dirigenti	26 gennaio 2012
21 dicembre 2011	Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP	26 gennaio 2012
22 febbraio 2012	Operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione (piattaforme, carrelli, gru, escavatori, ecc.)	12 marzo 2013



ACCORDO STATO-REGIONI 21 dicembre 2011

DL/RSPP

LAVORATORI-DIRIGENTI-PREPOSTI

L'**Accordo Stato-Regioni** del 21 dicembre 2011 **disciplina** la durata, i contenuti minimi, le modalità della **formazione ed aggiornamento** dei lavoratori e lavoratrici, dirigenti e preposti (atto n. 221) e dei Datori di Lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (atto n. 223) ai sensi dell'**art. 34 del D.Lgs. n. 81/08**.

L'**Accordo Stato-Regioni** individua le **macrocategorie di rischio** e corrispondenze **ATECO 2002-2007** ed individua **3 LIVELLI di RISCHIO**:



Rischio BASSO

- **Commercio all'ingrosso e al dettaglio** - Attività artigianali non assimilabili a quelle elencate nelle classi di medio ed alto rischio, quali: carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc. - **Alberghi, ristoranti** - Assicurazioni - Immobiliari, informatica - Attività ricreative, culturali, sportive - Servizi domestici - Organizzazioni extraterritoriali

Rischio MEDIO


- Agricoltura e pesca - Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni - **Pubblica Amministrazione** - **Istruzione**

Rischio ALTO

- Estrazioni minerali e altre industrie estrattive - **Costruzioni** - Industrie alimentari - Tessili e abbigliamento - Conciarie e cuoio - Legno - Carta, editoria e stampa - Minerali non metalliferi - Produzione e lavorazione metalli - Fabbricazione macchine e app. elettriche/elettroniche - Autoveicoli - Mobili - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua - Smaltimento rifiuti - Raffinerie e combustibili - Industria chimica, fibre - Gomma, plastica - **Sanità e Assistenza sociale residenziale**



Ruolo diretto di RSPP del Datore di Lavoro




Allegato II

art. 34, comma 1-bis




PROGRAMMA FORMATIVO

Datore di Lavoro/RSPD



Lavoratori



La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. n. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici ecc.) è aggiuntiva a questa



Preposti

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare

**Formazione particolare
aggiuntiva 8 ore**

Possono essere svolti in modalità *e-Learning* specifici contenuti per complessive 4 ore

AGGIORNAMENTO

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

Può essere svolto in modalità *e-Learning*

Dirigenti

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

**Formazione dei dirigenti
16 ore**

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

<i>Modulo 1</i>	<i>Modulo 2</i>	<i>Modulo 3</i>	<i>Modulo 4</i>
Giuridico-normativo	Gestione ed organizzazione della sicurezza	Individuazione e valutazione dei rischi	Comunicazione, formazione e consultazione

Il corso può essere svolto in modalità *e-Learning*

Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

AGGIORNAMENTO

6 ore quinquennali

Può essere svolto in modalità *e-Learning*



SOGGETTO	ORE FORMATIVE MINIME	FORMAZIONE BASE ENTRO IL	AGGIORNAMENTO OGNI	ORE DI AGGIORNAMENTO	
DIRIGENTE	16 ORE	LUGLIO 2013 per le persone già nominate OPPURE prima della nomina e comunque completata entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico	5 ANNI dalla formazione base del dirigente (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	6 ORE	
PREPOSTO	8 ORE in aggiunta a quelle previste in quanto lavoratore	LUGLIO 2013 per le persone già nominate OPPURE prima della nomina e comunque completata entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico	5 ANNI dalla formazione base del preposto (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	6 ORE	
LAVORATORE	rischio basso	8	Prima dell'esposizione ai rischi e comunque completata entro 60 giorni dall'assunzione	5 ANNI dalla formazione generica e specifica (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	
	rischio medio	12			
	rischio alto	16			
	utilizzo di attrezzature ex art. 73 comma 5 DLgs 81/08	*2			12/03/2015
ADDETTO ANTINCENDIO	rischio basso	4	ALL'ATTO DELLA NOMINA	ADEGUATO AL RISCHIO ⁴	ADEGUATO AL RISCHIO ai sensi della Circolare Ministeriale n.12653 del 23/02/2011
	rischio medio	8			
	rischio alto	16			
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	Gruppo A	16	ALL'ATTO DELLA NOMINA	3 anni, almeno per quanto riguarda la capacità d'intervento pratico	6 ORE (parte pratica)
	Gruppo B	12			4 ORE (parte pratica)
	Gruppo C	12			4 ORE (parte pratica)

Deve essere, inoltre, prevista una formazione specifica per le seguenti figure, se presenti in azienda:

- **RLS**: 32 ore di base e 4 o 8 ore di aggiornamento l'anno in base alle dimensioni dell'azienda conformemente agli accordi interconfederali di riferimento;
- **RSPP-datore** di lavoro: il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (basso 16 ore, medio 32 ore, alto 48 ore);
- **RSPP** non datore di lavoro: moduli A generale, B specifico per settore ATECO e C. Aggiornamento con monte ore quinquennale per il solo modulo B specifico per settore ATECO;
- **ASPP**: modulo A generale, B specifico per settore ATECO. Aggiornamento con monte ore quinquennale pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO.



RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

L'Accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa effettuata secondo le seguenti modalità:

Per i lavoratori già assunti al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo (11.01.2012) occorre verificare se è già stata effettuata formazione relativamente a: D.Lgs. 81/08; rischi specifici; documento. In caso affermativo occorre che tale formazione sia documentata (presenza di verbale di formazione o attestato e possibilmente test di apprendimento).

Nel caso non si riesca a documentare l'effettuazione di tale formazione occorre provvedere all'effettuazione del percorso formativo previsto dall'Accordo Stato

LAVORATORI ASSUNTI ALLA DATA 11/01/2012

FORMAZIONE DOCUMENTATA
EFFETTUATA IN PASSATO



ESONERO DAL FARE
IMMEDIATAMENTE LA
FORMAZIONE PREVISTA
DALL'ACCORDO STATO
REGIONI



AGGIORNAMENTO DI 6 ORE
DA CONCLUDERSI ENTRO 11
GENNAIO 2017 (per chi aveva
fatto la formazione dopo
l'11/01/2007)

FORMAZIONE NON FATTA IN
PASSATO O NON
DOCUMENTABILE



FARE IMMEDIATAMENTE LA
FORMAZIONE PREVISTA
DALL'ACCORDO STATO
REGIONI



AGGIORNAMENTO DI 6 ORE
ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI
CONCLUSIONE DELLE
FORMAZIONE FATTA

LAVORATORI ASSUNTI DOPO LA DATA 11/01/2012

DA FARE COME PREVISTO DALL'ACCORDO ENTRO 60
GIORNI DALL'ASSUNZIONE



AGGIORNAMENTO DI 6 ORE ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE
DELLA FORMAZIONE FATTA



COMUNICAZIONE AGLI ENTI BILATERALI

L'Accordo Stato-Regioni richiama espressamente l'obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di richiedere preventiva collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici se presenti sul territorio e nel settore nel quale l'azienda opera (nel caso di aziende con più sedi operative in diversi territori la comunicazione va fatta solo all'ente bilaterale in cui l'azienda ha la propria sede legale).

azienda è iscritta all'ente bilaterale di riferimento al proprio contratto collettivo del lavoro

SI

Inviare una comunicazione all'ente bilaterale in cui lo informate che intendete procedere con l'effettuazione della formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni (indicando la tipologia di corsi, la durata, il periodo di svolgimento e i docenti)

In mancanza di risposta da parte dell'ente bilaterale entro 15 giorni, il Datore di Lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione

In caso di risposta da parte dell'ente occorre dare seguito alle richieste avanzate dall'ente bilaterale .

NO

In mancanza di UN ente bilaterale DI RIFERIMENTO il Datore di Lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



SANZIONI

- Il **datore di lavoro/dirigente** che non fornisce adeguata e sufficiente formazione ai lavoratori è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 1.200 a 5.200.
- Il **preposto** che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da € 200 a 800.
- Il **lavoratore** che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l'arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da € 200 a 600.





INDIVIDUAZIONE, ANALISI
e
VALUTAZIONE DEI RISCHI



Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

L'organizzazione della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, vera essenza del T.U.S., è descritta nel capo III del titolo I del D.lgs. 81/08 e prevede:

Sezione I - Misure generali di tutela – articoli da 15 a 27

Sezione II - Oggetto della valutazione di rischi – articoli da 28 a 30

Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione – articoli da 31 a 35

Sezione IV - Formazione, Informazione e addestramento – articoli 36 e 37

Sezione V - Sorveglianza Sanitaria – articoli da 38 a 42

Sezione VI - Gestione delle emergenze – articoli da 43 a 46

Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
articoli da 47 a 52

Sezione VIII - Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche degli
infortuni e malattie professionali – articoli 53 e 54



Tipologia di Rischi

Rischi per la Sicurezza	Rischi per la Salute	Rischi Trasversali (organizzativi)
<ul style="list-style-type: none">• Strutture• Attrezzature• Uso energia elettr.• Incendio ed esplosione	<ul style="list-style-type: none">• Agenti chimici• Agenti fisici• Agenti biologici• Radiazioni• R.O.A.• Rumore• Amianto	<ul style="list-style-type: none">• Organizzazione del lavoro• Fattori psicologici• Fattori ergonomici• Fattori organizzativi• Condizioni di lavoro difficile



Valutazione dei Rischi in relazione alla mansione

Categoria di lavoratori	Rischi Sicurezza	Rischi Salute	Rischi Organizzativi
AMMINISTRATIVI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) •Rumore 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi organizzativi •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI)
PERSONALE BIBLIOTECA	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali •Rischio Incendio 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) •M.M.C. (eventuale) •Caduta scala 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi organizzativi •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI)
TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali interni •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi procedurali (VDT) 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi
OPERAI	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischio Fisico •Microclima •Rumore •Cadute dall'alto 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi
PERSONALE DI RICERCA	<ul style="list-style-type: none"> •Rischi ambientali esterni (Cantieri Mobili) 	<ul style="list-style-type: none"> •Rischio biologico •Rischio Fisico •Microclima 	<ul style="list-style-type: none"> •Presenza Ditte esterne nel medesimo luogo di lavoro (DUVRI) •Rischi organizzativi



DEFINIZIONI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA LAVORO IN LINEA CON GLI ORIENTAMENTI CE

PERICOLO

Proprietà o qualità
intrinseca
di un determinato
fattore avente il
potenziale di causare
danni

RISCHIO

Probabilità di
raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di
esposizione ad un
determinato fattore o agente
o alla loro combinazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento di
valutazione della
possibile entità del
danno, derivante dal
verificarsi di un
pericolo sul luogo di
lavoro
(**superamento del limite
di danno potenziale**)



PERCEZIONE DEL RISCHIO

Processo di organizzazione e unificazione sensoriale che attiva un processo valutativo, con attribuzione di significato, a cui consegue un comportamento

Il “rischio”, quindi, non è più inteso solo come il prodotto osservabile della probabilità che si verifichi un evento per la gravità del danno, ma risente della **valutazione soggettiva**, della percezione che la singola persona o il suo gruppo sociale hanno di un dato pericolo.

Oggi, pertanto, si tende a distinguere tra **rischio “reale”** e **rischio “percepito”**.



Nella nostra società in genere, quindi, «risulta poco sensato parlare di un livello oggettivo di rischio; ciò che conta sono le dinamiche percettive che presiedono alla **costruzione socioculturale**»


Nella percezione del rischio rientrano diverse variabili, di natura personale o socio-culturale, che dipendono dalle modalità con cui le persone si rapportano a specifiche situazioni.

Queste **variabili di approccio personale** al rischio sono date da:

- informazioni possedute circa un dato evento pericoloso, mediante i valori di riferimento dei singoli o dei gruppi sociali;
- locus of control (la percezione di controllabilità che si ha di un evento o della realtà esterna)
- cultura o ambiente sociale in cui si è inseriti;
- valore dei beni coinvolti
- ipotizzata gravità delle conseguenze.




METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Riesame sistematico dei rischi presenti e loro esplicitazione con la finalità di individuare e mettere in atto idonee misure di prevenzione e di protezione





DL/CS in collab.
con **RSPP** e **MC**



VALUTAZIONE DEI RISCHI

OBIETTIVI da individuare per una idonea documentazione

- 1. Identificare i pericoli** presenti sul luogo di lavoro ed individuare i rischi associati.
- 2. Valutare i rischi** in modo da scegliere adeguate attrezzature di lavoro, materiali, ambienti lavorativi, prodotti e dispositivi di protezione.
- 3. Adottare** provvedimenti idonei per una corretta organizzazione e la predisposizione di appropriate misure di sicurezza.
- 4. Stabilire l'elenco delle priorità** delle misure di attuazione in conseguenza dei risultati della valutazione.
- 5. Controllare l'adeguatezza** dei provvedimenti.
- 6. Dimostrare** ai datori di lavoro, al personale di controllo, ai lavoratori, alle autorità competenti di aver esaminato tutti i fattori dell'attività lavorativa in modo da formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari per la salvaguardia, la sicurezza e la sanità dei lavoratori.
- 7. Garantire** che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e produzione ritenuti necessari siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori in relazione alle esigenze di sicurezza e sanità.



- CRITERI ADOTTATI -

1. **Identificazione** di tutti i pericoli presenti nell'attività lavorativa e nell'ambiente di lavoro, comprese le attività e le condizioni ambientali del contesto urbano circostante.
2. **Individuazione** dei rischi di esposizione associati ai pericoli individuati.
3. **Stima** dell'entità del rischio correlato allo svolgimento delle varie mansioni lavorative, all'uso di strutture, impianti, attrezzature, dispositivi, macchinari, ecc.
4. **Individuazione** delle misure di prevenzione e/o attenuazioni da realizzarsi.

Il **PROCESSO DI VALUTAZIONE** conduce, per ogni ambiente e posto di lavoro in esame, ai seguenti risultati :

- **assenza di rischio**: non sussistono problemi connessi allo svolgimento delle lavorazioni.
- **presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa**: mantenere sotto controllo periodico la situazione.
- **presenza di un rischio di esposizione al di fuori dei limiti di accettabilità**: attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione prendendo come riferimento l'elenco delle **misure di tutela** individuato dagli **art. 15** e **art. 95 e 96** e dall'**ALLEGATO XIII** del D.Lgs. 81/08.



VALUTAZIONE DEI RISCHI: LA "CHECK LIST"

L'inabilità temporanea al lavoro di un dipendente o la perdita di una macchina ha un effetto rilevante sulla produttività e sull'efficienza dell'intera organizzazione lavorativa.

Al fine di **prevenire** eventuali situazioni di pericolo in una specifica attività lavorativa è molto importante sapere **quali sono le condizioni di rischio per attività, ambiente e posto di lavoro**. Per **analizzare i RISCHI** è necessario predisporre una "**LISTA**" di essi e valutarne l'entità e la possibilità che si inneschi una condizione di PERICOLO.

Una volta che i RISCHI sono conosciuti è possibile ridurli (e quindi alla fine prevenirli) prendendo misure adatte, e, di conseguenza, si potranno evitare eventuali perdite o danni.

La **CHECKLIST** deve essere il **DOCUMENTO DI BASE** per **datore di lavoro, CSP o CSE** che intendono **valutare e garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza nella propria attività lavorativa o cantiere** e di conseguenza migliorarne anche la **qualità**. Migliorare la qualità delle condizioni lavorative costituisce un passo avanti anche verso una maggiore efficienza e competitività.

In ordine a provvedere ad un **ambiente sicuro e sano**, i legislatori hanno reso obbligatorio un accertamento del rischio (89/391/EEC). Questa **CHECKLIST** non allevia da questo obbligo, ma sarà un aiuto che renderà più facile venir incontro agli obblighi normativi.



ESEMPIO DI "CHECK LIST" - ATTIVITA' PRODUTTIVA

CONDIZIONI LAVORATIVE	SI	NO
L'illuminazione è idonea sul posto di lavoro e/o dell'ambiente di lavoro?	⌘	⌘
La posizione dei VDT è corretta?	⌘	⌘
Le prese di corrente, le spine, i cavi elettrici sono in buono stato?	⌘	⌘
La cartellonistica antinfortunistica è: presente negli ambienti di lavoro? concerne tutti i rischi in esso presenti? segnala esattamente il rischio e l'obbligo che ne scaturisce?	⌘ ⌘ ⌘	⌘ ⌘ ⌘
Sono presenti gli estintori? Sono idonei rispetto al loro utilizzo? Sono segnalati da apposita cartellonistica? Sono controllati periodicamente? Se ne conosce la modalità d'impiego?	⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘	⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘
Le vie di fuga sono chiaramente segnalate? Non vi sono ostacoli che impediscono il loro utilizzo? Sono provviste di maniglione antipánico? Non vi sono ostacoli all'esterno delle uscite di sicurezza?	⌘ ⌘ ⌘ ⌘	⌘ ⌘ ⌘ ⌘
Il cartello indicante le norme comportamentali da tenere in caso d'emergenza è facilmente visibile?	⌘	⌘
E' presente l'illuminazione d'emergenza in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica?	⌘	⌘
Il locale è provvisto di cassetta di pronto soccorso? È presente un cartello che indica il punto più vicino dove è ubicata la cassetta del pronto soccorso?	⌘ ⌘	⌘ ⌘



STIMA DEL RISCHIO

La **stima del rischio** viene fatta tenendo conto dei seguenti fattori:

1. Rispetto delle **norme di sicurezza** e dei **codici di buona prassi** (art. 2, comma 1, lettera v del D.Lgs. 81/08).
2. Confronto con i dati emergenti dalle **statistiche** dei settori inerenti alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro e/o da **informazioni ricavate dal registro infortuni**.
3. Verifica dell'accettabilità delle **condizioni di lavoro**, delle **modalità operative** e di tutti i **fattori di rischio**, in relazione all'entità e alla durata delle lavorazioni e sulla base di esperienze dirette nel settore, mediante confronto con condizioni analoghe riscontrate nello stesso settore lavorativo.
4. Verifica delle **condizioni di sicurezza e di igiene** anche mediante l'acquisizione di **documenti e/o certificati** presenti fra gli atti dell'Istituto.
5. Stima dell'entità del rischio e classificazione mediante una scala relativa di priorità e/o gravità che tenga conto di:
 - numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio;
 - livello di danno probabile;
 - confronto con indici di riferimento igienico-ambientali e con norme di buona prassi;
 - probabilità di accadimento.




FORMULA MATRICIALE DELL'ENTITA' DEL RISCHIO

$$R = f \times M$$



MAGNITUDO

frequenza

RISCHIO



FORMULA MATRICIALE DELL'ENTITA' DEL RISCHIO



Valutazione del Rischio

Probabilità (F)		
Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	Molto Probabile	<ul style="list-style-type: none"> •Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. •Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in azienda o in altre aziende/situazioni operative simili. •Il verificarsi del danno non stupirebbe.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> •La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. •È noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito il verificarsi del danno. •Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Possibile	<ul style="list-style-type: none"> •La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze particolari. •Sono noti solo rari episodi in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito il verificarsi del danno. •Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> •La mancanza rilevata può provocare un danno solo in caso di concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti. •Non sono noti episodi in cui alla mancanza rilevata abbia fatto seguito il verificarsi del danno. •Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa.

Gravità (M)		
Valore	Livello	Definizioni/Criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> •Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti letali/invalidità totale. •Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> •Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. •Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Modesto	<ul style="list-style-type: none"> •Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile. •Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> •Infortunio/episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile. •Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Valutazione del Rischio $R = F \times M$




Eliminazione e/o Contenimento del Rischio

Prevenzione

Probabilità				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
Gravità	1	2	3	4

Protezione



	Priorità degli interventi
R > 8	▪Azioni correttive indilazionabili. (rischio alto)
4 < R < 8	▪Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. (rischio medio)
2 < R < 3	▪Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve/medio termine. (rischio basso)
R = 1	▪Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione. (rischio trascurabile)

D.P.G.: dispositivo protezione generale o collettiva



ESEMPIO DI ELEMENTI OGGETTO DI ANALISI per ATTIVITA' DIDATTICHE

FASI LAVORATIVE PRESENTI

Fasi Lavorative da analizzare nel DVR con relativa analisi del rischio, elenco prescrizioni specifiche ed utilizzo idonei D.P.I.:

ATTIVITA' ARTISTICHE COLLATERALI
ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO
ATTIVITA' DI LABORATORIO TECNICO
ATTIVITA' DIDATTICA TEORICA
ATTIVITA' GINNICA O SPORTIVA
ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE
ATTIVITA' DI RECUPERO O SOSTEGNO
AULA DI RICREAZIONE
BIBLIOTECA SCOLASTICA
ATTIVITA' DIRETTIVA ED AMMINISTRATIVA
GIARDINAGGIO
ATTIVITA' DI LABORATORIO GRAFICO-ARTISTICO
ATTIVITA' DI LABORATORIO TECNICO
LAVORI AL VIDEOTERMINALE
LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI
LAVORI DI UFFICIO
LAVORI IN CUCINA SCUOLE
LOCALE CALDAIA
MANUTENZIONE IMPIANTI
MENZA SCOLASTICA
PALESTRA SCOLASTICA
PULIZIA SERVIZI IGIENICI
RICEVIMENTO CLIENTI (RECEPTION –
CENTRALINO)
SEGRETERIA SCOLASTICA

SCUOLE IN GENERE

AMBIENTI DI LAVORO



ATTREZZATURE PRESENTI

Attrezzature da analizzare nel DVR con relativa analisi del rischio, elenco prescrizioni specifiche ed utilizzo idonei D.P.I.:

ASPIRAPOLVERE
ATTREZZATURE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO
ATTREZZI GINNICI
AVVITATORE ELETTRICO
FOTOCOPIATRICE
LAVAGNA LUMINOSA
PERSONAL COMPUTER, STAMPANTE E PLOTTER
SCAFFALATURE
SCALA DOPPIA
SCALA IN LEGNO
SCALA IN METALLO
SCALA PORTATILE
TELEFONO - FAX
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

ATTREZZATURA SCUOLE CON MENSA SCOLASTICA:

AFFETTATRICE
ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO
BANCO FRIGO
BILANCIA DA BANCO
CAPPASPIRANTE
COLTELLI DA CUCINA
CUCINA INDUSTRIALE
FORNO A MICROONDE
FRIGGITRICE
FORNO DI COTTURA
FRIGORIFERO
LAVASTOVIGLIE
LAVATRICE AD ACQUA



ASILI NIDO

FASI LAVORATIVE PRESENTI

Fasi Lavorative da analizzare nel DVR con relativa analisi del rischio, elenco prescrizioni specifiche ed utilizzo idonei D.P.I.:

AMBIENTI DI LAVORO

PULIZIA AREE ESTERNE
PULIZIA AREE INTERNE
SPOLVERATURA MANUALE ARREDI
LAVAGGIO MANUALE PAVIMENTI
LAVAGGIO MANUALE GIOCATTOLI DIDATTICI
LAVAGGIO-PULIZIA VETRI (INTERNI-ESTERNI)
RIFACIMENTO LETTI
SERVIZIO CENTRALINO
ATTIVITÀ DIDATTICA E LUDICA IN AULA
DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI
MENZA SCOLASTICA
PULIZIA AULE E BAGNI

ATTREZZATURE PRESENTI

Attrezzature da analizzare nel DVR con relativa analisi del rischio, elenco prescrizioni specifiche ed utilizzo idonei D.P.I.:

ASPIRAPOLVERE
ATTREZZATURE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO
ATTREZZI LUDICI
AVVITATORE ELETTRICO
FOTOCOPIATRICE
LAVAGNA LUMINOSA
SCAFFALATURE
SCALA DOPPIA
SCALA IN LEGNO
SCALA IN METALLO
SCALA PORTATILE
TELEFONO - FAX
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

ATTREZZATURA SCUOLE CON MENSA SCOLASTICA:

AFFETTATRICE
ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO
BANCO FRIGO
BILANCIA DA BANCO
CAPPASPIRANTE
COLTELLI DA CUCINA
CUCINA INDUSTRIALE
FORNO A MICROONDE
FRIGGITRICE
FORNO DI COTTURA
FRIGORIFERO
LAVASTOVIGLIE
LAVATRICE AD ACQUA

